

AVV. FELICE C. BESOSTRI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. B55FCC44D23M172R P.IVA 02266500152
PIAZZA G. GRANDI, 5 - 20129 MILANO
TEL. 02 39443466 - FAX 02 39660180
E-MAIL studiosesostri@libero.it
E-MAIL PEC felicec.besostri@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA Sezione II bis

R.G. 651/2013

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

(art. 44, c. 2 lett. d L. 69/2009)

dell'on. avv. Felice Carlo Besostri, nato a Zevio (VR) il 23 aprile 1944,
residente in Milano,

(PEC: felicec.besostri@milano.pecavvocati.it fax 02. 39660180), che si
difende in proprio, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del dr.
Gian Marco Grez, corso Vittorio Emanuele II, 18. Il sottoscritto
interveniante/procuratore di se stesso dichiara di voler ricevere le
comunicazioni al numero di fax e a mezzo PEC st.grez@pec.it
del domicilio elettivo

nel **RICORSO** promosso dal Sig. Franco Ragusa, nato a Roma il 20 maggio
1961, residente in Roma
elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Livi n. 13, presso lo studio
dell'Avv. Milena Viggiani che lo rappresenta e
difende in forza di procura in calce al ricorso, con comunicazioni al numero di
fax e a mezzo PEC - milnaviggiani@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri in carica; il Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi, n. 12

PER LA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ PARZIALE

E PER IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
dicembre 2001, nella parte in cui - visto il testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; e visto il

testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni - ha approvato, su proposta del Ministro dell'interno, i due decreti presidenziali per l'assegnazione del numero dei seggi per l'elezione della Camera dei Deputati (circoscrizioni elettorali e circoscrizione Estero) e del Senato della Repubblica (Regioni e circoscrizione Estero);

- del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nel numero 299 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012 con il quale, visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, ha disposto la Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni del 24 e 25 febbraio;

- del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, pubblicato nel numero 299 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, ha disposto per la assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica;

- del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, pubblicato nel n. 299 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, con il quale, visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ha disposto per la assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle

ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati.

I provvedimenti suddetti vengono qui censurati ed impugnati limitatamente alle parti in cui - dando applicazione ed esecuzione alle ivi richiamate disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; e al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni - sono viziati per:

- a) violazione di legge per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 58, primo comma, 67 della Costituzione, e dell'art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.) degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n.361 del 1957 nel testo vigente, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati;
- b) violazione di legge per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 56, primo comma, 67 della Costituzione, e dell'art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.) degli articoli 1, comma 2, 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo vigente, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Il presente ricorso sta altresì per l'annullamento di ogni provvedimento conseguente e successivo ancorché non noto ai ricorrenti, con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

IN FATTO E IN DIRITTO

L'interveniente è elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al numero 1653038, come da certificazione rilasciata in data 17/01/2013 (doc.1), cui è stato notificato il ricorso in epigrafe a mezzo di PEC del difensore del ricorrente indirizzata alla sua PEC (Atti A). L'interveniente aderisce in toto alle censure svolte con il ricorso introduttivo e con le motivazioni ivi svolte. D'altro canto sull'illegittimità costituzionale di un premio di maggioranza senza una soglia in voti o seggi non vi è discussione dopo le chiare argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 15 e 16 del 2008, richiamate nella sentenza n. 13 del 2012. Soltanto uno scrupolo procedurale ha impedito alla Consulta di provvedere in quella sede: le è mancato il coraggio della BVerfG (Sentenza del Secondo Senato 3. luglio 2008 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07), la sua omologa tedesca, che chiamata a decidere un ricorso elettorale prese la decisione che non poteva evitare di giudicare d'ufficio la costituzionalità della legge elettorale in vigore, se era chiamata ad applicarla. Tuttavia era chiaro l'invito, *expressis verbis*, che la questione le fosse rimessa con il procedimento ordinario di costituzionalità in via incidentale. Si richiamano alcuni passi del punto 6.1 della sentenza n. 15 del 2008: *“Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.*

*L'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con **attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di***

maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.” (le evidenziazioni in grassetto sono dell’interveniente). A buon intenditor poche parole bastano, dopo la preclusione procedurale, che la Consulta si era autoimposta, non poteva spingersi oltre. La posizione della Corte si è rivelata inefficace, tanto che 5 anni dopo si voterà con la stessa legge **costituzionalmente “problematica”**: Il Parlamento non ha provveduto malgrado l’esortazione della Corte Costituzionale e i reiterati moniti del Presidente della Repubblica. La prudenza della Corte Costituzionale è stato oggetto di critiche, come quella di Marco Croce “Incostituzionalità ipotetiche, “probabilità concrete” e “aspetti problematici”: quando la Corte vede ma non provvede (06/03/2008), in www.astrid-online.it e in www.giurcost.org (nota a Corte cost. nn. 15 e 16/2008), pp. 1-4. pubblicato su “Forum di Quaderni costituzionali”)

“È però necessario sottolineare un altro aspetto, che sembra essere stato totalmente trascurato dalla Corte: la legge elettorale, nel nostro ordinamento, non è assimilabile a nessuna altra legge anche e soprattutto perché è sostanzialmente (ma, forse, anche formalmente) non sindacabile dal giudice delle leggi per il tramite degli ordinari canali di accesso al sindacato di costituzionalità. È abbastanza singolare che il custode della Costituzione, che così tanto si è sforzato di valorizzare la specialità della legge elettorale allo scopo di renderla immune da un certo tipo di abrogazione referendaria, non si sia altrettanto impegnato per far sì che il compito ad esso attribuito possa dispiegarsi anche nei riguardi di un atto normativo così importante per l’ordinamento costituzionale nel suo insieme”.

Facendo affidamento sui principi enunciati in quelle sentenze del 2008 un gruppo di cittadini elettori promosse un ricorso analogo a quello del signor Ragusa.

L’odierno interveniente è intervenuto *ad adiuvandum* nel ricorso elettorale deciso con le sentenze Tar Lazio, Sez. II bis N. 1855 del 27 febbraio 2008 e del Cons. Stato, Sez. IV N. 1053 del 11 marzo 2008, sentenze e decisioni, che

seppure con argomentazioni parzialmente differenti ritennero che le questioni di costituzionali delle norme della L. 270/2005 non fossero rilevanti ai fini della decisione, in quanto vi era carenza assoluta di giurisdizione, essendo le relative controversie di competenza della Giunte delle Elezioni delle Camere e ciò nel rispetto dell'autodichia del Parlamento ex art. 66 Cost..

Quindi si impone per evitare una decisione analoga a quelle sopra richiamate affrontare preliminarmente la questione sulla GIURISDIZIONE

L'interveniente non intende convincere il TAR a cambiare l'opinione espressa nella sentenza del 2008, motivata con il riferimento puntuale a propri precedenti *in subiecta materia*, coincidenti con il generale e consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione, ribadito anche in occasione di quella tornata elettorale (SS.UU 9151-9152-9152-9153-9155-9156-9157 del 08/04/2008). Le sentenze del Tar e del CdS sono state emanate prima dell'ordinanza della Sez. V del CdS n. 1744 del 01/04/2008, di riforma dell'ordinanza di questa Sezione II bis n. 1618/08. In effetti il TAR ha potuto argomentare sulla carenza di giurisdizione grazie all'interpretazione estensiva dell'art.87 DPR 361/1957(applicabile anche al Senato per norma generale di rinvio ex art. 27 Dlgs 533/1993), che non era stato oggetto di specifica censura, un errore, non ostativo peraltro, in quanto le eccezioni di costituzionalità possono essere sollevate d'ufficio. Per evitare problemi l'interveniente incidentale la solleva formalmente e, a questo punto, il TAR non può più ritenere la questione "irrilevante al fine del giudizio", se non altro per poter dichiarare la carenza di giurisdizione, ma soltanto "manifestamente infondata".

Non sarà semplice alla luce di fatti successivi alla sentenza, che non possono essere ignorati. Sulla competenza delle Giunte delle elezioni delle Camere elette con la legge di sospetta costituzionalità, non sono mai state indicate norme regolamentari della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o delle Giunte, che corroborassero una tale tesi: un potere non regolamentato, fatto eccezionale in uno stato di diritto. Tuttavia sul punto ci sono delle

pronunce specifiche degli organi, ritenute competenti. Delle censure svolte con il ricorso R.G.1616/2008, disistimato da questo TAR, con il conforto del Consiglio di Stato, si sono occupate le Giunte delle Elezioni di Camera e Senato, rispettivamente del 17/06/2009(doc. 2) e del 3/11/2009(doc. 3), grazie ad una verbalizzazione ex art. 87 DPR N.36171957, meritoriamente effettuata dal ricorrente principale signor Franco Ragusa. Le Giunte delle Elezioni hanno escluso ogni competenza in questioni di costituzionalità delle leggi elettorali: un totale diniego di giustizia. Il Parlamento, però, ha fatto il suo dovere con l'art. 44 L. n. 69/2009, un articolo fondamentale per il processo amministrativo, infatti è la norma che ha consentito l'emanazione del Dlgs n.104/2010 e precisamente con il c. 2 lett. d), che si trascrive: "Art. 44.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1 (omissis)

2. (omissis)

*d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni[**evidenziazioni in grassetto del ricorrente**];*

3. (omissis)

4. (omissis) 5. (omissis). 6.(omissis) .”

La norma, in violazione degli artt. 76 e 77, c. 1 Cost, non ha avuto attuazione nel Dlgs n. 104/2010 e pertanto vi è anche violazione dei soprarichiamati

articoli costituzionali nella parte in cui l'art. 126 C.p.a. non prevede il procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L'art. 87 DPR 361/1957 viola l'art. 66 Cost. se interpretato nel senso di attribuire alle Camere e alle loro Giunte delle Elezioni la competenza ad esaminare ricorsi relativi al procedimento elettorale preparatorio: vi è violazione dell'autodichia non solo esercitando funzioni attribuite alle Camere, ma anche attribuendo alle Camere funzioni che queste non vogliono esercitare. La competenza delle Camere ha un suo presupposto indefettibile che si tratti di suoi componenti, quindi, che ci sia stata almeno la proclamazione degli eletti. Già la semplice lettura della norma costituzionale, art. 66, alla luce dei criteri ermeneutici ex art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, esclude una competenza che si estenda oltre il giudizio dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Fino all'adozione dell'art. 44 L. 69/2009 si era in un'*impasse* ben rappresentata dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 117 del 2006, di un conflitto negativo tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria. In detta Ordinanza la natura di organo giurisdizionale delle giunte delle elezioni, detta di passaggio, non tiene conto della specificità della legge elettorale quando le censure riguardano o riguardassero il premio di maggioranza senza soglia, le liste bloccate, l'inosservanza nelle liste bloccate dell'alternanza di genere. In tal caso sarebbero giudici in causa propria con l'obbligo di astenersi. Inoltre le decisioni delle giunte delle elezioni in tema di contestazione delle elezioni non sono definitive ma proposte all'assemblea, che può prendere decisioni difformi dalle conclusioni della Giunta delle Elezioni (Reg Senato art, 135^{ter}): difficilmente si può configurare un'assemblea organo giurisdizionale. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2013 afferma il principio che in mancanza di previsioni espresse occorre aver riguardo al complesso delle disposizioni costituzionali. La lettura dell'art. 66 Cost. precedente all'art. 44, c. 2 lett. d) L. 69/2009 violava altre disposizioni costituzionali, che esprimono il principio

della indefettibilità della tutela giurisdizionale derivante dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., e impediva ogni tutela giurisdizionale a fronte di leggi elettorali di sospetta costituzionalità: la partecipazione del popolo al processo elettorale in una democrazia rappresentativa costituisce esercizio della sovranità, che appartiene al popolo con il solo limite della Costituzione (art. 1): una legge elettorale incostituzionale viola questo articolo. Il diniego di giurisdizione, in nome del popolo, appare una contraddizione insanabile.

Superata la questione della giurisdizione l'interveniente intende richiamare l'attenzione del Collegio su altre norme e/o parti della legge n.270/2005 nelle parti in cui ha modificato il DPR 361/1957 e il Dlgs. 533/1993, che violano gli articoli della Costituzione richiamati dal ricorrente principale, che possono essere sollevati d'ufficio con remissione alla Corte Costituzionale, affinché si pronunci.

Gli articoli problematici sono per la Camera dei Deputati i seguenti:

DPR 361/1957 nel testo modificato dall'art.1 L. 270/2005

Art. 1 commi 1 e 2

Art. 4 comma 2

Art. 14-*bis* comma 3

Art. 18-*bis* comma 2

Art. 31

Art. 83 c. 1 nn. da 3) a 9), c. 2-7

Art. 84 c.1-3

Agli artt del Dlgs 533/1993 si farà riferimento di volta in volta.

Le parti che attribuiscono un premio di maggioranza fino a 340 Deputati sono già state oggetto di censura con il ricorso principale. Ulteriore irragionevolezza che viola l'art. 48 Cost. è costituita dal fatto dal fatto che il premio di maggioranza è tanto più consistente, quanti meno sono i voti ottenuti dalla lista o coalizione di liste di maggioranza relativa. Il voto è personale(art. 48) e diretto (art. 56), che deve essere correttamente inteso sia sotto l'aspetto attivo, che passivo. Con l'attribuzione di un premio di

maggioranza senza soglia e di misura non proporzionale ai voti conseguiti i seggi attribuiti con il premio di maggioranza sono frutto di un voto indiretto.

I meccanismi di distribuzione dei seggi dell'art. 83 DPR 361/1957 attraverso il meccanismo del premio di maggioranza e delle soglie di accesso comporta che i seggi siano assegnati anche con sottrazione di seggi da circoscrizioni a favore di altre (art. 83, c.1 n.8) e 9) e c.5; art.84 c. 2 e 3 DPR), quindi può succedere che la propria elezione dipenda dal comportamento di elettori di altra circoscrizione, nella quale non si è candidati: quindi il voto non è né personale, né diretto. Da un punto di vista teorico la facoltà per ogni lista di presentare candidati in misura minore (non inferiore ad un terzo) dei seggi assegnati alla circoscrizione, può condurre in caso di liste coalizzate, che si sia eletti grazie a voti dati ad altra lista con un numero insufficiente di candidati per ricoprire tutti i seggi cui si avrebbe diritto in base ai voti conseguiti (ad es.art.17 c. 8 Dlgs 533/1993).

Le liste bloccate, senza possibilità di alterare l'ordine di lista, vincolante per la proclamazione costituiscono una violazione dell'art. 51 Cost. in quanto l'ordine di lista non alterabile non pone tutti i candidati in condizioni di uguaglianza per accedere alle cariche elettive. In assenza di una legge di attuazione dell'art.49 Cost. e quindi di procedure trasparenti e democratiche per la designazione dei candidati l'ordine di una lista è atto del tutto arbitrario da chi possiede il simbolo, che può decidere anche in difformità dal proprio statuto e dalle deliberazioni degli organi statutariamente competenti, tali deliberazioni non hanno alcuna rilevanza esterna. Si deve riconoscere e apprezzare la mancanza di ipocrisia, che pure è omaggio del vizio alla virtù, del quotidiano il Giornale del 22.01.2013(doc. 4) , che titola in prima pagina **"TUTTI GLI ELETTI DEL PDL"**. I soggetti decisori dell'ordine di lista sono in numero inferiore ai parlamentari da loro nominati: in una democrazia rappresentativa è un *vulnus* intollerabile. L'art. 49 Cost ha come destinatari i cittadini che si associano liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti politici sono

formazioni sociali, ai sensi dell'art. 2 Cost. come i sindacati, quindi per evitare una discriminazione, vietata dall'art. 3 Cost., dovrebbero dotarsi di uno statuto, che sancisca "un ordinamento interno a base democratica" altrimenti non potrebbero concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Invece, in assenza di una legge sui partiti politici, i partiti determinano la volontà degli elettori conculcando la loro libertà di voto. L'organizzazione di primarie in alcuni soggetti politici, in sé altamente apprezzabile, è irrilevante ai fini della censura qui svolta. Volendo ammettere la liceità di liste bloccate, esse non sfuggono alla censura di violazione dell'art. 51 Cost. sotto un altro profilo, quello della violazione del diritto di accesso in condizioni di uguaglianza dei cittadini dell'uno o dell'altro sesso e della promozione di pari opportunità tra donne e uomini. La formulazione dell'art. 51 Cost. ha valore di norma cogente e immediatamente vincolante (Corte Cost. sent. n. 4 del 2010, n. 81 del 2012, Cons. Stato, sez. V, 27.07.2011, sez. V, 21.06.2012 n.3670, TAR Campania, Napoli, sez. I, 07.06.2010 n. 12668).

Viola l'art. 51 Cost, l'esenzione dalla raccolta delle firme di presentazione, previste dall'art. 18-bis , c. 2 DPR. I partiti presenti con gruppi parlamentari in entrambe le Camere sono avvantaggiati nella raccolta delle firme per una maggiore visibilità, per aver goduto di finanziamenti pubblici, per disporre di un maggior numero di soggetti autenticatori, rispetto a nuovi soggetti politici che si presentino per la prima volta o dopo una lunga assenza dalle istituzioni rappresentative. La disparità di trattamento è stata percepita dal governo e dal Parlamento con l'emanazione del DL 18 dicembre 2012, n. 223 Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (GU n.294 del 18-12-2012) convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2012, n. 232 (in G.U. 03/01/2013, n. 2), con la riduzione ad un quarto delle firme di presentazione, previste dagli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, e lettera b), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Le censure per l'esenzione dalla raccolta firme si estendono all'art. 9 c. 3 Dlgs 533/1993

L'esenzione oltre che l'art. 51 Cost. viola gli art. 3, 49 e 117, c.1 Cost. in quanto del tutto irragionevolmente concede un privilegio a chi si trova in condizioni di vantaggio, non consente ai cittadini di associarsi liberamente in partiti con le stesse possibilità di determinare la politica nazionale. La potestà legislativa si esercita nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario tra i quali ci sono i principi in materia elettorale della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 23 aprile 1986 "les Verts contre PE" CAUSA 294/83 (In raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01339). Alla luce degli art. 3, 48, 49 e 117 Cost. non si giustifica il trattamento più favorevole sia nell'esenzione dalla raccolta firme, che delle soglie di accesso delle liste espressione di minoranze linguistiche (art. 83, c.1 n.3 lett.a. e b). Il voto non è uguale perché un voto dato ad una lista di minoranza linguistica ha maggiori possibilità di eleggere un parlamentare rispetto ad una lista con lo stesso o addirittura maggiore consenso nella stessa circoscrizione, l'art. 3 c.1 Cost. pone i cittadini uguali senza distinzione di razza, di lingua e di opinioni politiche. La tutela delle minoranze linguistiche dell'art 6 deve essere correttamente inteso come tutela di un patrimonio linguistico e culturale, non politico in assenza di una specifica norma di rango costituzionale. Le minoranze linguistiche con elevata concentrazione territoriale sono già tutelate dagli specifici sistemi elettorali per la Valle d'Aosta e per il Trentino Alto Adige. La concentrazione territoriale assicura a minoranze linguistiche il controllo degli enti locali territoriali e loro forme associative. Un'ulteriore contraddizione non ragionevole e in violazione dell'art.3, c.1 Cost. è costituito

dalla discriminazione di minoranze linguistiche in relazione al territorio,

L'art. 2 della legge 482/1999[1] riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" e ne ammette a tutela le rispettive lingue, confermando che l'attuazione dell'art. 6 Cost. invocato nell'art. 1 della l. 482/1999 non riguarda la rappresentanza parlamentare. Una minoranza linguistica ha una speciale tutela se vive in una regione a Statuto speciale, che preveda una speciale tutela per queste minoranze linguistiche: fatti e circostanze estranee all'esercizio del voto politico. Un partito o movimento politico organizzato nel potrebbe avere un programma specifico ad determinato territorio: ebbene per essere rappresentato deve ottenere il 4% alla Camera e l'8% al Senato.

Si contesta infine la doppia distorsione senza ragione alla rappresentanza con la previsione di un premio di maggioranza consistente e soglie di accesso differenziate, con l'effetto contraddittorio di rendere più difficile alla stessa coalizione di conquistare la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato. Se per ipotesi tutti gli elettori dai 25 anni in su votassero in modo uguale alla Camera, al Senato in presenza della stessa offerta politica, il risultato sarebbe diverso. Infatti le soglie di accesso sono diverse e pertanto lo stesso numero di voti che assicura una presenza alla Camera non la assicura al Senato, con stranezze che mentre alla Camera in caso di coalizione, la miglior lista sotto il 2% partecipa alla distribuzione dei seggi (art. 83, c.1 n. 3 lett. a DPR), al Senato la miglior lista coalizzata sotto il 3%, no!. La legge non tiene conto poi non solo del fatto che al Senato il coro elettorale è più ridotto, ma anche che sono favorite le regioni meno popolate, in quanto ogni regione non può avere meno di 7 seggi, La governabilità è un obiettivo al quale si è ritenuto di sacrificare la rappresentanza, con il risultato di aver sacrificato la rappresentanza senza ottenere la stabilità dei governi. Soltanto grazie allo spread non si sono avute elezioni anticipate nel 2011 ovvero nel 2010 non ci fosse stato un indecente mercato di parlamentari e multipli passaggi da uno schieramento all'altro. Tra l'altro si è evidenziato che non ci

sono strumenti giurisdizionali di tutela del diritto di votare secondo Costituzione, neppure innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali tutela i diritti civili, ma non quelli politici (Sezione Seconda, Ricorso n. 11583/08 del 13 marzo 2012).

Tutto ciò premesso l'on. avv. Felice Besostri si costituisce nel giudizio in epigrafe a sostegno delle ragioni e delle conclusioni del ricorrente principale.

Spese compensate

Atti e documenti

ATTI

A) Ricorso notificato

DOCUMENTI

- 1) Certificato di iscrizione alle liste elettorali
- 2) Giunta elezioni Camera resoconto seduta 17/06/2009
- 3) Giunta elezioni Senato resoconto seduta 03/11/2009
- 4) Quotidiano il Giornale del 22.01.2013 pagg. 1, 4 e 5

Ricorso elettorale esente da contributo unificato

Milano 24 gennaio 2013

Avv. Felice Besostri